

CITTÀ METROPOLITANA TORINO

OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di novembre alle ore diciassette e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1.	FILIBERTO STEFANO - Sindaco	Sì
2.	FORNERIS FABIO - Vice Sindaco	Sì
3.	FERRERO MARIA CRISTINA - Assessore	Sì
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Tiziana MAGLIONE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera Giunta Comunale N. 91/2018

Oggetto: PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE (2019-2021)

Parere di regolarità Tecnica

VISTO: sulla proposta della presente Deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 c.1 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, così modificato dall'art. 3 c.2 lett.b) del D.L. n.174 del 10.10.2012, convertito nella Legge 213/2012, il seguente parere:

FAVOREVOLE

Pareri espressi

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
RESP. DEL PERSONALE	Favorevole	8/11/2018	Dott. Stefano FILIBERTO	

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246” riprende e coordina in un testo unico le disposizioni ed i principi di cui al d. lgs. 23 maggio 2000, n. 196 “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive” ed alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”, ritenuta da più fonti la legge più avanzata in materia in tutta l’Europa occidentale;

-la direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” indica le finalità e le linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle P.A. ed ha come punto di forza il perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità;

-il piano triennale delle azioni positive è previsto dall’art. 48 del Dlgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità”, con la finalità di assicurare “la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne” e la direttiva ministeriale 23 maggio 2007 (Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A. e Ministra per i diritti e le pari opportunità) prevede le “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;

–le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne.

Sono misure “speciali”, in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta, e “temporanee” in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne;

-la strategia delle azioni positive è rivolta alla rimozione di quei fattori che direttamente o indirettamente determinano situazioni di squilibrio in termini di opportunità attraverso l'introduzione di meccanismi che pongano rimedio agli effetti sfavorevoli di queste dinamiche, compensando gli svantaggi e consentendo concretamente l'accesso ai diritti;

- il D. Lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006, all’art. 48, prevede che *Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1 e 57, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le Amministrazioni dello*

Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'art. 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse sentito, inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'art. 10 e la Consiglieria o il Consigliere Nazionale di Parità ovvero il Comitato per le Pari Opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la Consiglieria o il Consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, tra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario tra generi non inferiore a due terzi.... Omissis....

-l'articolo 48 del Dlgs 198/2006 recepisce le conclusioni della giurisprudenza che aveva classificato l'articolo 51, comma 1, della Costituzione norma immediatamente precettiva e inderogabile (deliberazione Corte dei conti Veneto 531/2015);

- il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha modificato l'art.6 del D.lgs. 81/2008 che disciplina la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo l'obbligo di includere nel documento di valutazione dei rischi quello derivante da stress lavoro-correlato che, pur avendo una matrice individuale, in quanto dipende dalla capacità delle singole persone di far fronte agli stimoli prodotti dal lavoro e alle eventuali forme di disagio che ne derivano, è legato principalmente a:

- ❖ chiarezza e condivisione degli obiettivi del lavoro
- ❖ valorizzazione ed ascolto delle persone
- ❖ attenzione ai flussi informativi
- ❖ relazioni interpersonali e riduzione della conflittualità
- ❖ operatività e chiarezza dei ruoli
- ❖ equità nelle regole e nei giudizi

-l'art. 21 della Legge 183/2010 ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. 165/2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare all'art.7 prevedendo che "Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno» e all'art. 57 con la previsione della costituzione del CUG "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;

- in quest'ottica è opportuno, come indicato nella Direttiva 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e il Ministro per le pari opportunità "l'ampliamento delle garanzie, oltre che alle discriminazioni legate al genere, anche ad ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta, che possa discendere da tutti quei fattori di rischio più volte enunciati dalla legislazione comunitaria: età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità e lingua, estendendola all'accesso, al trattamento e alle condizioni di lavoro, alla formazione, alle progressioni in carriera e alla sicurezza";

-con la dichiarazione congiunta n. 3 in calce al CCNL EELL 2016-2018 sottoscritto in data 31.5.2018 "A fine di incentivare l'adozione di misure per la prevenzione delle molestie sessuali e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, le parti auspicano l'adozione, da parte degli enti, di codici di comportamento relativi alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, tenendo anche conto delle indicazioni già fornite con il codice tipo in materia, allegato al CCNL del 5.10.2001.";

-il Comune, consapevole dell'importanza di uno strumento finalizzato all'attuazione delle leggi di pari opportunità, intende armonizzare la propria attività al perseguimento e all'applicazione del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in materia di lavoro, anche al fine di migliorare, nel rispetto del C.C.N.L. e della normativa vigente, i rapporti con il personale dipendente e con i cittadini, ha individuato quanto di seguito esposto;

Considerato che non sono pervenute espresse proposte di modifica o integrazione del Piano approvato;

Precisato che:

- aver approvato il Piano triennale delle azioni positive (art.48, comma 1, del d. lgs n.198/2006 e art.6, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001) costituisce *condicio sine qua non* per garantire la legittimità delle assunzioni di personale (anche per mobilità) e la sua predisposizione non può essere effettuata successivamente sostenendo di avere comunque salvaguardato i principi che tale documento mira a tutelare (Corte dei Conti, sezione Veneto, deliberazione n. 531/2015);

- secondo costante giurisprudenza contabile (cfr. C.d.C. Sezione regionale controllo Piemonte, 13 marzo 2015, n. 33 e Sezione regionale controllo Liguria 21 dicembre 2016, n. 102), la mancata adozione del piano di azioni positive per le pari opportunità, imposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), *deve comunque essere rilevata, a prescindere dalla sanzione formalmente prevista del divieto di assunzione di nuovo personale, in quanto costituisce uno strumento altamente rilevante nell'ambito del contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori e di tutela delle donne nei luoghi di lavoro*;

Ribadito che il piano triennale, la cui adozione costituisce adempimento ad un obbligo di legge, si pone come strumento operativo per l'applicazione concreta delle pari opportunità avuto riguardo alla realtà ed alle dimensioni dell'Ente;

Ritenuto opportuno approvare l'allegato Piano triennale delle azioni positive che avrà durata triennale;

Acquisito il parere tecnico e contabile favorevole formulato ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000 e smi sulla proposta di deliberazione in esame dal Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa,

- 1) di approvare l'allegato Piano Triennale delle Azioni Positive (2019-2021);
- 2) di dare atto che della adozione del presente Piano verrà data informazione alle OO.SS (R.S.U.) ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. in data 1.4.1999 e alla Consiglieria per le Pari Opportunità della Città Metropolitana di Torino;
- 3) di disporre la pubblicazione del suddetto piano sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 4) di rendere noto che, nel periodo di vigenza, saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo di poter procedere ad un adeguato e tempestivo aggiornamento.

Successivamente con votazione favorevole ed unanime di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : FILIBERTO STEFANO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Tiziana MAGLIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 –comma 1, D.Lgs. 267/2000 e art.32, Legge 69/2009)

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, all'Albo Pretorio del Sito Internet del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Feletto , lì 30/11/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Dott.ssa Tiziana MAGLIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione

☒ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

Feletto, lì 30/11/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tiziana MAGLIONE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Feletto , lì 30/11/2018 Il Segretario Comunale

Dott.ssa Tiziana MAGLIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Tiziana MAGLIONE